

protezione e difesa. Non altrimenti avviene in rapporto agli affrancati, che entrano nella classe degli *ingenui*, ma restano soggetti al patrocinio del signore. Questi liberi, considerati come *ingenui in patrocinio*, passano nella categoria dei dipendenti domestici o coloni.

Ma più grave mutamento portava al tessuto della nuova società l'istituzione del colonato. È noto che, per diritto romano, già al IV secolo, vale la regola che tutti i coltivatori del suolo, dipendenti da un proprietario, benchè giuridicamente liberi, sono perpetuamente ed ereditariamente legati al suolo, come servi della gleba. Molte e varie cause debbono aver cooperato alla formazione di questo istituto, che servi per tanti secoli all'opera della colonizzazione fondiaria e che modificò sostanzialmente le basi degli istituti giuridici; ma soprattutto esso deve essere riguardato come la conseguenza necessaria del mutamento, nel sistema della coltivazione del suolo, allorchè all'economia a schiavi si sostituì la concessione delle terre ad economia indipendente, in mano di coloni liberi, affrancati o servi, tenuti a servigi e a censi verso il signore e gravati dell'obbligo diretto del pagamento delle imposte verso lo Stato. È merito del Fustel de Coulanges di aver chiarito come il colonato derivi le sue radici dall'uso divulgatissimo delle prestazioni coloniche a tempo, lentamente trasformate in prestazioni perpetue ed ereditarie, allorchè, negli ultimi tempi dell'Impero, si tentò di provvedere alla deficiente coesione sociale con l'irrigidimento delle condizioni e l'immobilizzazione degli uffici (§ 5); ma ricerche recenti hanno dimostrato che già in varie provincie, e specialmente in Egitto, esistevano da tempo forme di dipendenza fondiaria quasi simili. Allora il coltivatore anche libero, che conduceva un fondo sulla base di un contratto agrario, diviene un colono obbligato e legato giuridicamente alla terra, poichè la concessione temporanea finisce, in forza di consuetudine, per divenire perpetua ed ereditaria. Ma